	ENAC	Circolare	APT 02B	
		Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra	22/11/2013	pag. 11 di 49

l'economicità della gestione e l'idoneità a garantire un tendenziale mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.

I contenuti minimi del Piano sono:

- a. descrizione delle attività pianificate per il triennio, con evidenza del numero e tipologia di risorse impiegate per singola attività, la data presunta di inizio attività specificando l'eventuale servizio da svolgersi tramite subappalto;
- b. capitale sociale, eventuale variazione rispetto all'atto costitutivo, stato dei versamenti e compagine societaria;
- c. stato patrimoniale previsionale triennale riclassificato secondo criteri finanziari per porre in risalto l'entità e la composizione degli investimenti e delle fonti (All.10);
- d. conto economico previsionale triennale (All.11);
- e. informazioni dettagliate sulle fonti di finanziamento esistenti e previste con specifica indicazione dei tempi e modi di restituzione e relativi impieghi;
- f. informazione dettagliata sull'esistenza di garanzie reali e/o personali correlate ad eventuale esposizione bancaria.

Il piano è trattato dall'ENAC come dato sensibile.

8. ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CERTIFICAZIONE

Nel seguito è indicata la documentazione che, se non allegata alla domanda di certificazione, deve essere comunque consegnata alla Direzione Aeroportuale prima della conclusione del processo di rilascio del certificato e della specifica.

L'esame e la valutazione di accettabilità di tale documentazione fanno parte degli accertamenti mirati alla certificazione, pertanto la tardiva o mancata consegna della documentazione stessa può ritardare o precludere l'emissione del certificato.

8.1 Contratti di servizio

Il richiedente deve depositare, presso la Direzione Aeroportuale, almeno copia delle lettere d'intenti o bozze di contratto in corso con i vettori (omettendo se del caso i riferimenti economici). Le informazioni sono acquisite e trattate dall'ENAC come dati sensibili.

8.2 Assicurazione

Ai sensi dell'art. 13 lettera d) del decreto, il richiedente deve dimostrare di possedere copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'esercizio dell'attività, ai servizi erogati ai vettori e all'utilizzo dei mezzi occorrenti.

Secondo il combinato disposto degli artt. 2050 c.c. e 1229 c.c., a salvaguardia delle posizioni giuridiche riconosciute dall'ordinamento, qualsiasi eventuale clausola di esonero della responsabilità contenuta nel contratto relativo allo svolgimento del servizio è nulla.

Prima del rilascio della certificazione di idoneità ed al fine di poter svolgere l'attività, il prestatore di servizi deve stipulare con società assicuratrice di rilevanza almeno nazionale una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile verso terzi, sia per danni a persone o cose che possano derivare tanto dall'attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto dall'utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale (escluse le autovetture già

	ENAC	Circolare	APT 02B	
		Certificazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra	22/11/2013	pag. 12 di 49

assicurate secondo i massimali vigenti in aeroporto). Nella polizza devono essere riportati gli aeroporti in copertura e deve essere citata espressamente l'attività svolta.

I massimali assicurativi devono essere adeguati alla valutazione del rischio effettivo d'attività della specifica impresa, correlata all'aeroporto di esercizio.

Copia autentica del certificato di assicurazione deve essere depositata presso la Direzione Aeroportuale. Allo scopo di dimostrare la congruità del massimale, anche nel caso del mutamento dello stato di rischio, come in caso di discordanti valutazioni in merito (ad esempio il caso in cui i massimali assicurativi siano inferiori a quelli vigenti negli aeroporti nei quali il prestatore intende svolgere le attività di handling), il prestatore deve presentare una perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di servizi con lo stesso, il quale abbia valutato e dichiari la adeguatezza del massimale dando evidenza dell'accertamento condotto nel dettaglio almeno in relazione:

- alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, la mappatura dei rischi e relativa identificazione delle matrici dei danni, in termini di gravità e frequenza di accadimento, sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti od inconvenienti;
- al coinvolgimento di uomini e mezzi materiali;
- allo specifico aeroporto dove è prestata l'attività.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato di rischio. La congruità dei parametri assicurativi è oggetto di stima periodica e comunque in sede di rinnovo della certificazione.

Sugli scali a gestione diretta ENAC, la polizza, stipulata dal prestatore di servizi, deve altresì assicurare l'Ente (stazione appaltante) sia per la responsabilità civile verso terzi, che per danni a persone o cose, che possano derivare dall'espletamento dei servizi di assistenza a terra e dall'utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale.

In caso di danno arrecato a persone e/o cose nell'esercizio delle attività per un valore che ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del prestatore di servizi.

Nel determinare i massimali delle polizze stipulate dai prestatori di servizi di cui alla ctg. 1 dell'Allegato 1 (Assistenza amministrativa a terra e supervisione) si può tenere conto che tale attività può avere un impatto ridotto rispetto a quella delle altre categorie di servizi. Nella valutazione dei massimali è opportuno tener conto se l'attività si svolge esclusivamente in area land-side.

E' possibile accettare una estensione della copertura assicurativa del vettore a favore dell'attività svolta per suo conto dal prestatore di servizi in autoproduzione/autoassistenza.

8.3 Documentazione relativa ai lavoratori

L'ENAC acquisisce d'ufficio il documento rilasciato da parte degli istituti previdenziali e assicurativi che attesti la regolarità contributiva (DURC). Per le società di nuova costituzione, l'ENAC può acquisire d'ufficio la Comunicazione Unica di inizio attività, in attesa del rilascio della DURC stessa.